



Provincia di Brescia

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1** Premessa
- Art. 2** Principi generali
- Art. 3** Definizioni
- Art. 4** Ambito di applicazione
- Art. 5** Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

CAPO II - NOTIFICAZIONE, OBBLIGHI DEL TITOLARE, DEL RESPONSABILE E DEGLI INCARICATI DEL TRATTAMENTO E DELLA RACCOLTA DATI

- Art. 6** Caratteristiche tecniche dell'impianto
- Art. 7** Sala controllo e postazioni operative
- Art. 8** Titolare del trattamento
- Art. 9** Responsabile del trattamento
- Art. 10** Incaricati del trattamento
- Art. 11** Rilevazione di illeciti e obbligo di denuncia
- Art. 12** Persone autorizzate ad accedere alla sale di controllo
- Art. 13** Accesso alla piattaforma e parole chiave
- Art. 14** Il gestore
- Art. 15** Informativa
- Art. 16** Limiti alla conservazione delle immagini
- Art. 17** Cautele da adottare per i dati video ripresi

CAPO III - DIRITTI, SICUREZZA E LIMITI NEL TRATTAMENTO DEI DATI

- Art. 18** Diritti dell'interessato
- Art. 19** Sicurezza dei dati
- Art. 20** Cessazione del trattamento dei dati
- Art. 21** Danni cagionati per effetto del di dati personali trattamento

CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE NORME FINALI

- Art. 22** Tutela
- Art. 23** Provvedimenti attuativi
- Art. 24** Norma di rinvio
- Art. 25** Pubblicità del regolamento
- Art. 26** Entrata in vigore

Allegati:

- planimetrie allegati A, B, C, D ed E
- allegati tecnici F, G, H, I
- allegato L - modulo per l'esercizio del diritto di accesso di cui all'articolo 18 del reg.

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Premessa

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, rilevati mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza, gestiti ed impiegati dall'Unione dei Comuni delle Alpi Orobie Bresciane nel proprio territorio, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
2. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Art. 2 – Principi generali

1. Il principio di liceità consente la raccolta e l'uso delle immagini qualora esse siano necessarie per adempiere ad obblighi di legge o siano effettuate per tutelare un legittimo interesse.
2. Il principio di necessità prevede che i sistemi informativi e i programmi informatici vengano configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali/identificativi, consentendone l'impiego anonimo e solo in caso di stretta necessità (codice privacy, art 3 da adesso in poi Codice).
3. La raccolta e l'uso delle immagini deve essere proporzionale agli scopi perseguiti. Secondo il principio di proporzionalità, che si intreccia strettamente con quello di necessità ed è quello di più complessa applicazione, lo stesso pur consentendo margini di libertà nella valutazione da parte del titolare del trattamento, non comporta però scelte del tutto discrezionali e insindacabili.
4. Va in generale evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza.
5. Il principio di finalità prevede che gli scopi perseguiti debbano essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11 comma 1 lettera b del Codice).

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si definisce:
 - a) per “banca di dati”, il complesso di dati personali, formatosi presso la centrale operativa di controllo, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive, che in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti, che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
 - b) per “trattamento”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
 - c) per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso il sistema di videosorveglianza;
 - d) per “titolare”, L'Ente, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;

- e) per “responsabile”, la persona giuridica o fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- d) per “incaricato/i”, la/le persona/e fisica/che nominata/e dal responsabile che ha/hanno la possibilità d'utilizzare la sala di controllo e/o le postazioni operative;
- f) per “interessato”, la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- g) per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) per “diffusione”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per “dato anonimo”, il dato che in origine, per le modalità di inquadratura o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- l) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- m) per “Codice” il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modifiche ed integrazioni.
- n) per “Piattaforma” la strumentazione tecnologica atta a permettere la visione e la temporanea registrazione posta in essere con il sistema di Videosorveglianza.
- o) per “Sala controllo” luogo ove vengono visionate le immagini da parte del personale autorizzato.
- p) per Ente l'Unione dei Comuni delle Alpi Orobie Bresciane.

Art. 4 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, di trattamento e conservazione dei dati personali realizzato mediante il sistema di videosorveglianza attivato dall'Ente nei territori dei Comuni associati, come meglio identificato nelle planimetrie allegate al presente regolamento. (Allegati A, B, C, D, E)

Art. 5 – Finalità istituzionali del sistema di videosorveglianza e trattamento dei dati

1. Le finalità perseguite attraverso l'attivazione del sistema di Videosorveglianza attingono allo svolgimento delle funzioni proprie dell'Ente previste dalla legge (D.lgs. 267/2000, D.P.R. 616/1977, L. 65/1986, L.R. n. 4/2003), nonché dallo statuto e dai regolamenti vigenti al fine di:

- a) aumentare la sicurezza Urbana e la percezione della medesima;
- b) identificare, in tempo reale, luoghi e ragioni di ingorghi per consentire, fra l'altro, il pronto intervento della Polizia Locale;

c) comunicare agli utenti della strada le vie di maggiore intensità di traffico ed ogni altra notizia utile sulla viabilità;

d) rilevare dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e la predisposizione dei piani del traffico;

e) dotarsi di uno strumento attivo di protezione civile sul territorio e di attivazione di misure di prevenzione e sicurezza;

f) rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza urbana, consentendo l'intervento degli operatori;

g) prevenire eventuali atti di vandalismo, danno ambientale, abbandono di rifiuti, violazioni del decoro urbano (es. deposito escrementi) o danneggiamento agli immobili e di disturbo alla quiete pubblica;

h) rilevare e controllare, mediante la lettura targhe degli autoveicoli, l'assolvimento degli obblighi assicurativi e di revisione; nonché per indagini finalizzate al ritrovamento di veicoli rubati;

i) rilevare incidenti e violazioni al codice della strada;

2. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

3. L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando solo immagini indispensabili, limitando l'angolo di visuale delle riprese, evitando (quando non strettamente indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa vanno stabilite in modo conseguente a quanto qui precisato.

4. L'installazione delle telecamere avviene esclusivamente nei luoghi pubblici individuati con il presente Regolamento.

5. La possibilità di avere in tempo reale dati ed immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di realizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente. Con questi scopi si vogliono tutelare l'ambiente, le fasce più deboli della popolazione e quindi garantire un elevato grado di sicurezza in particolare negli ambienti circostanti le scuole e comunque in tutti i luoghi di aggregazione.

6. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali ai sensi dell'art. 18 comma 2 Codice della Privacy.

CAPO II - NOTIFICAZIONE, OBBLIGHI DEL TITOLARE, DEL RESPONSABILE E DEGLI INCARICATI DEL TRATTAMENTO E DELLA RACCOLTA DATI

Art. 6 - Caratteristiche tecniche del sistema

1. Il sistema si compone di una rete di videocamere connesse alla sala controllo ed al sistema di registrazione, come meglio dettagliati negli allegati tecnici F, G, H, I.

Art. 7- Sala controllo e postazioni operative

1. La sala controllo, nella quale si effettuano anche le registrazioni delle immagini del sistema, è ubicata presso l'ufficio della Polizia Locale dall'Ente, protetta dai sistemi di sicurezza attivati.
2. Le postazioni operative, nelle quali si effettuano le visualizzazioni in tempo reale e dello storico delle immagini del sistema, sono le seguenti:
 - n. 1 postazione fissa presso la stazione dei carabinieri di Edolo;
 - n. 2 postazioni mobili (tramite tablet) che verranno assegnati agli utilizzatori individuati tra le forze dell'ordine, tramite Decreto Presidenziale.

Art. 8- Titolare del trattamento

1. Il titolare del trattamento dati è l'Unione delle Alpi Orobie Bresciane nella persona del Presidente, al quale compete, ogni decisione, in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento, compresi gli strumenti utilizzati e le misure di sicurezza da adottare.
2. Il titolare delega il responsabile allo svolgimento delle seguenti mansioni:
 - a) adottare le idonee misure di sicurezza;
 - b) dovere di informativa agli interessati;
 - c) vigilanza sulla conservazione delle immagini e sulla loro distruzione al termine del periodo di scadenza previsto;

Art. 9 – Responsabile del trattamento

1. È di competenza del Presidente designare per iscritto il Responsabile (persona fisica, giuridica, pubblica amministrazione, qualsiasi altro Ente associazione od organismo) del trattamento dei dati personali, effettuato mediante il sistema di videosorveglianza.
2. Il responsabile deve essere scelto tra i soggetti, che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del rispetto della normativa vigente, anche in materia di sicurezza (Codice art 29, c. 2).
3. Le competenze di spettanza del responsabile devono essere analiticamente specificate nell'atto di designazione.
4. Il Responsabile:
 - è tenuto a conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle leggi vigenti e dalle norme del presente Regolamento;
 - procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari;
 - può essere delegato dal titolare, oltre alle mansioni previste dal precedente articolo, a qualsiasi altro incarico connesso al trattamento, tranne che riguardi le competenze attribuite in via esclusiva al titolare;
 - deve effettuare il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza (Codice art. 29 c.5);
 - risponde all'interessato in caso di esercizio del diritto di accesso ai dati;
 - custodisce le credenziali di accesso alla piattaforma ed alle postazioni operative, procedendo arbitrariamente alla loro modifica se ritenuto necessario, comunicando le nuove credenziali agli incaricati; custodisce le chiavi di accesso alla sala operativa e agli armadi per la conservazione dei supporti magnetici; custodisce le postazioni operative mobili (tablet) quando non sono formalmente assegnate ad alcun incaricato;
 - autorizza gli accessi alla sala controllo delle persone diverse da quelle indicate nel successivo articolo 12. L'autorizzazione scritta deve contenere anche lo scopo dell'accesso e se possibile il tempo necessario per lo svolgimento dell'attività autorizzata.

Art. 10 – Incaricati del trattamento

1. La nomina degli incaricati al trattamento spetta al responsabile, il quale deve designare per iscritto tutte le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni;
2. Gli incaricati andranno nominati tra i soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dati;
3. I compiti affidati dal responsabile agli Incaricati devono essere analiticamente specificati nell'atto di designazione;
4. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti gli incaricati dovranno essere istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento e dovranno conformare la propria condotta al pieno rispetto del medesimo;
5. Gli Incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari;
6. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare;
7. L'utilizzo del brandeggio da parte degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati dal presente articolo come eventualmente modificato ed integrato.

Art. 11 - Rilevazione di illeciti e obbligo di denuncia

1. Qualora dalla visione delle immagini registrate dovessero emergere fatti indicativi di ipotesi di reato, gli incaricati dovranno provvedere immediatamente e senza indugio a darne immediata comunicazione agli organi competenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 331 c.p.p. (Obbligo di denuncia da parte di pubblici Ufficiali e incaricati di un pubblico servizio).

Art. 12- Persone autorizzate ad accedere alla sala controllo

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito al titolare o suo delegato, al Responsabile ed agli incaricati, nonché ai soggetti preposti alla pulizia ed alla manutenzione dei locali, degli impianti e dei macchinari ivi installati, ma solo con il sistema di consultazione a video spento o inaccessibile, protetto da password e quindi non consultabile.
2. Considerato che la sala di controllo si trova nell'Ufficio di Polizia locale dell'Ente è altresì consentito l'accesso dei locali da parte degli utenti. In questo caso il sistema di consultazione a video deve essere spento o acceso ma comunque inaccessibile, protetto da password e quindi non consultabile.
3. Eventuali altri accessi a persone diverse da quelle innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile. L'autorizzazione deve contenere anche lo scopo dell'accesso e se possibile il tempo necessario per lo svolgimento dell'attività autorizzata.

Art. 13 – Accesso alla piattaforma e parole chiave

1. L'accesso alla piattaforma è consentito esclusivamente al responsabile ed agli incaricati del trattamento, come previsto nei punti precedenti.
2. Gli incaricati, previa comunicazione scritta al responsabile del trattamento, potranno autonomamente variare la password di accesso.

Art. 14 – Eventuale gestore in outsourcing

1. Qualora il sistema di videosorveglianza venisse affidato in gestione in outsourcing la responsabilità nel trattamento dei dati sarà in capo al soggetto gestore, nella figura del suo legale rappresentante.

2. Per l'intera durata della concessione il Gestore – Responsabile del trattamento – dovrà procedere alla nomina dei propri incarichi del trattamento dati, i cui nominativi dovranno essere comunicati all'Ente, e dovrà garantire lo svolgimento di tutte le attività inerenti il servizio erogato nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di privacy, mantenendo la piattaforma aggiornata di tutte le relative certificazioni, autorizzazioni, verifica di enti superiori e/o certificatori, nulla e nessuno escluso e per tutto quanto riguarda questioni tecnico informatiche.

Art. 15 - Informativa

1. L'Ente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 Codice, è tenuto ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nei punti in cui sono posizionate le telecamere. La segnaletica deve riportare la seguente dicitura "Unione delle Alpi Orobie Bresciane - Provincia di Brescia - area soggetta a videosorveglianza. In questo territorio è operativo un sistema di videosorveglianza attivo 24 ore. La registrazione è effettuata dall'Unione al fine di:

- a) aumentare la sicurezza Urbana e la percezione della medesima;
- b) identificare, in tempo reale, luoghi e ragioni di ingorghi per consentire, fra l'altro, il pronto intervento della Polizia Locale;
- c) comunicare agli utenti della strada le vie di maggiore intensità di traffico ed ogni altra notizia utile sulla viabilità;
- d) rilevare dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e la predisposizione dei piani del traffico;
- e) dotarsi di uno strumento attivo di protezione civile sul territorio e di attivazione di misure di prevenzione e sicurezza;
- f) rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza urbana, consentendo l'intervento degli operatori;
- g) prevenire eventuali atti di vandalismo, danno ambientale, abbandono di rifiuti, violazioni del decoro urbano (es. deposito escrementi) o danneggiamento agli immobili e di disturbo alla quiete pubblica;
- h) rilevare e controllare, mediante la lettura targhe degli autoveicoli, l'assolvimento degli obblighi assicurativi e di revisione; nonché per indagini finalizzate al ritrovamento di veicoli rubati;
- i) rilevare incidenti e violazioni al codice della strada;

Il cartello deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere sempre visibile e deve riprodurre il simbolo della telecamera.

2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area ed alle modalità delle riprese, devono essere installati più cartelli.

3. Il Responsabile del trattamento rende nota l'attivazione dei sistemi di videosorveglianza ed il conseguente avvio del trattamento dei dati personali, l'eventuale incremento dimensionale degli impianti e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un preavviso di giorni dieci mediante affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Art. 16 – Limiti alla conservazione delle immagini

1. Le videocamere dovranno funzionare dalle ore 00,00 alle 24,00 del giorno successivo.

2. Eventuali modifiche delle ore di funzionamento dovranno essere deliberate dalla Giunta Esecutiva.

3. Le immagini possono essere conservate per un periodo massimo di 7 giorni, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o alla chiusura di uffici, di esercizi disposte dal Titolare del Trattamento, nonché in caso si debba aderire a una precisa richiesta della polizia giudiziaria o della magistratura.

Art. 17 – Cautele da adottare per i dati videoripresi

1. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati deve limitarsi alle attività oggetto della sorveglianza: eventuali altre informazioni di cui vengono a conoscenza, mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, devono essere ignorate, ad eccezione di quanto previsto dal precedente articolo 11 del presente regolamento.

2. L'accesso alle immagini è consentito solo:

a) al Titolare, al Responsabile e agli incaricati dello specifico trattamento

b) per indagini delle Autorità giudiziarie o di Polizia (le richieste devono pervenire in forma scritta a cura del PM, nel secondo caso la richiesta deve pervenire in maniera scritta a firma del Comandante di quel reparto di Polizia Richiedente);

c) alla società fornitrice della piattaforma ed a quelle incaricate per la manutenzione, nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni o in casi del tutto eccezionali all'amministratore informatico del sistema / altre figure istituzionalmente previste per la gestione dei dati informatici dell'Ente;

d) al terzo, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.

3. Nel caso di accesso alle immagini per indagini delle Autorità giudiziarie o di polizia, occorrerà comunque l'autorizzazione da parte del Responsabile del trattamento;

4. Nel caso di accesso alle immagini del terzo, debitamente autorizzato, questi dovrà avere visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà essere utilizzata, da parte dell'incaricato al trattamento, una schermatura del video, tramite apposito strumento.

CAPO III - DIRITTI, SICUREZZA E LIMITI NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 18 – Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato esercita i diritti previsti dall'art. 7 e successivi del Codice. In particolare ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

Art. 19- Sicurezza dei dati

1. I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

2. Chiunque tenuto non adempia all'obbligo di adottare le misure minime di sicurezza di cui all'art. 33 del Codice è soggetto alle sanzioni penali previste dall'art. 169 Codice.

3. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso la sala di controllo, i sistemi di archiviazione dei dati devono essere custoditi in luogo idoneo.

4. L'utilizzo delle postazioni operative fisse e mobili deve rispettare le misure minime di sicurezza previste dal vigente regolamento e le regole di utilizzo impartite dal titolare del trattamento.

Art. 20 – Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

- a) distrutti;
- b) conservati per fini probatori o di giustizia;
- c) resi anonimi e conservati per fini di studio piani di traffico.

2. La cessione dei dati di cui al punto b) oltre le finalità per cui sono conservati sarà soggetta all'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative, e, ove previsto dalla vigente normativa l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 21 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. Si fa rinvio alle norme dell'art. 15 del Codice.

CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE NORME FINALI

Art. 22 - Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dal Codice e dalla normativa in materia.

Art. 23 – Altri provvedimenti attuativi

1. Compete alla Giunta esecutiva la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 24 – Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia al Codice, nonché ai provvedimenti generali e specifici sulla videosorveglianza adottati dal Garante della Privacy.

Art. 25 – Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata all'albo pretorio e sul sito internet dell'Unione delle Alpi Orobie Bresciane.

Art. 26 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio.